

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

PER:

Professore Valerio GOLFIERI nato a Terracina il 28.03.1964 ed ivi residente in via Pantanelle c.f.: GLFVLR64C28L120K, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Liliana L'Aurora c.f.: LRRLN84S57L120Y e dall'avvocato Fabio De Felice c.f.: DFLFBA65D196793F entrambi del foro di Latina, giusta procura in calce al presente atto dal quale è estratta copia allegata al fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato in Terracina Via Roma 116.

I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo fax al numero 0773709605 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
avvfabiodefelice@puntopec.it, lilianalaurora@puntopec.it

CONTRO:

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA C.F. 80185250588 in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76, domiciliato ex lege ai fini della presente procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Genova V.le Brigade Partigiane, 2 PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it
- 2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di



legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- 3) Tutti i dirigenti risultanti come inseriti nell'elenco allegato al decreto pubblicato AOODRLA REGISTRO DECRETI R. 0000745 del 15.07.2022, dell' Ufficio Regionale per il Lazio per l'anno scolastico 2022/2023 nonché agli ulteriori dirigenti scolastici indicati nella Graduatoria giusta decreto del Ministero dell'Istruzione 986 del 06 agosto 2020 che sarebbero pregiudicati in termini di posizione di graduatoria e diritto al trasferimento ad altra sede per effetto dell'eventuale accoglimento del presente ricorso.

FATTO

- 1) Il Prof. Valerio Golfieri a seguito di superamento di concorso pubblico è stato assunto quale dirigente scolastico titolare presso l'istituzione scolastica della Regione Liguria (codiceGEIC83900X) I.C. in Sestri di Genova (GE) con decorrenza dal 01.09.2020, giusta decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Regionale per la Liguria registro generale dei decreti n° 0001694 14-10-2020.

Si segnala, sin da ora che nella graduatoria nazionale che si allega, giusta decreto del Ministero dell'Istruzione 986 del 06 agosto 2020, il Golfieri è risultato classificatosi alla posizione 2409 su 3420.

- 2) Con provvedimento del 10.04.2018 la signora Iolanda Di Mario, affine di I grado (suocera) del Golfieri e con egli convivente, giusta stato di famiglia che si allega, affetta da gravissime patologie, veniva riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi della L.104/1992.



3) Fino al 01.10.2020, la signora Di Mario veniva assistita, dalla figlia, Daniela Grossi, moglie del Golfieri.

Tuttavia, l'aggravarsi delle condizioni di salute anche della signora Grossi, non le permettevano più di prestare assistenza all'anziana e malata madre.

4) Dal 02.10.2020, pertanto, il Prof. Golfieri, non essendovi altri familiari disponibili, ha presentato, all'Ufficio scolastico regionale della regione Liguria, la domanda per usufruire dei benefici di cui alla legge 104/1992 per l'assistenza al familiare (affine di I grado) in condizione di disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/1992).

5) Per poter accudire la suocera il prof.ssa Golfieri ha avanzato richiesta di mobilità interregionale in entrata nella Regione Lazio, chiedendo ed ottenendo – all'USR Liguria – l'assenso per la mobilità interregionale in uscita, a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e cioè con effetto dal 1° settembre prossimo

6) Nella domanda il ricorrente ha indicato 17 sedi, 5 nella provincia di Latina e 12 nella provincia di Roma.

7) Con decreto AOODRLA REGISTRO DECRETI R. 0000745 del 15.07.2022, l'Ufficio Regionale per il Lazio, ha concesso l'accesso in mobilità interregionale in ingresso nella regione Lazio a 33 dirigenti e tra essi non figura il Prof. Golfieri.

Quindi, pure in assenza di qualsivoglia comunicazione scritta, il dirigente scolastico ha constatato che il proprio nominativo – alla data del 15 luglio



2022 - non compariva nella graduatoria del personale scolastico in movimento e ciò nonostante:

- Il diritto di precedenza invocato espressamente nella domanda;
- **l'accoglimento delle domande di altri suoi colleghi collocatisi nella graduatoria nazionale di merito in posizione inferiore (ad es. Chelini Patrizia e Di Pace Filomena sono collocati in posizione inferiore ed addirittura Storti Daniele e Coppolelli Anna sono stati ammessi con riserva, giusta decreto del Ministero dell'Istruzione 986 del 06 agosto 2020 in atti allegato).**
- l'USR del Lazio avesse appositamente riservato il 60% dei posti in favore di personale proveniente da altre Regioni che il Ministero stesso, con circolare n. 22253.08 del 08.06.2022 , avesse "ricordato" agli Uffici Scolastici Regionali di tenere in debita considerazione il personale titolare direttamente o indirettamente dei benefici di cui alla L. 104/92.

DIRITTO

1) FUMUS BONI IURIS

SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L. 104/92 NONCHE' DEL CCNL AREA V DEL 15.0.2010

A) Attualmente la materia degli incarichi è assoggettata alla disciplina generale prevista dall' art. 19 del D.Lgs n. 165 del 2001 così come modificato dall' art. 3 della Legge n. 145 del 2002, nonché dall' art. 25 del D .Lgs 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle disposizioni contenute negli articoli



11, 13 e 20 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006, nonché dagli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010 che si allegano in copia;

B) L'assegnazione degli incarichi andava effettuata nell'ordine previsto nel CCNL secondo i seguenti criteri:

- a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto;
- b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione e sottodimensionamento dell'ufficio dirigenziale;
- c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;
- d) mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale;
- e) mutamento di incarico in casi eccezionali;
- f) nuovo incarico per mobilità professionale;
- g) mobilità interregionale.

C) La lettura della nota con cui sono stati decretati i trasferimenti non lascia comprendere le ragioni per le quali, rispetto alle sedi indicate dalla parte ricorrente vi sia stata la preferenza di altri Dirigenti, nonostante il comprovato diritto del ricorrente ad essere preferito proprio nel mutamento di incarico avendo la suocera il diritto all'assistenza ed alle garanzie di cui alla legge 104/92 ed avendo il lavoratore diritto al rispetto dell'art. 33 della legge 104/92, che è una norma speciale e che disciplina quello che certamente deve considerarsi un caso eccezionale per il quale andava presa in considerazione la richiesta di mutamento di sede;



Conseguentemente, proprio per la mancanza e/o inesistenza di una motivazione, il detto provvedimento e l'intero procedimento, deve ritenersi nullo per violazione e falsa applicazione dell' art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento. Pur volendo, infatti, accogliere l'ipotetico assunto che il trasferimento non sia stato concesso per un, non affatto esposto, interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti ed in primis dell' art. 3 Cast.

D) Appare evidente la violazione dell'art . 97 Cast., che istituisce anche esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge . Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile sede di controllo giurisdizionale.

Nel caso di specie, quindi, prevista dalla legge 104/92 risulta violata in danno del Prof. Golfieri e della suocera nei confronti della quale lo stesso presta assistenza.

La tutela prevista dalla L. 104/92 è da considerarsi una tutela generale che non si riferisce solo al momento dell'assunzione ma si estende anche alle fasi successive dello svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresa l'assegnazione di altri incarichi.

I criteri contrattuali di continuità di sede e di anzianità di servizio devono essere temperati con le esigenze fondamentali di rango normativo di assistenza ed



integrazione di soggetti diversamente abili così come previsto anche all'art 9 comma 3 del CCNL area V del 2010.

La legge 104/92 opera, quindi non solo nel determinare la priorità nella scelta della sede, ma anche nel soddisfacimento dell'interesse del lavoratore a non essere allontanato dalla attuale sede di lavoro (e quindi anche ad essere avvicinato al luogo di residenza), come tra l'altro previsto anche dall' art. 47 del CCNL sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA.

Peraltro, l'art. 33 della Legge 5.2.1992 n. 104, comma 3, prevede: “ *a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa*”.

Il successivo comma 5 dà al lavoratore il diritto di scegliere, “ove possibile”, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e sancisce il divieto di trasferimento in mancanza del suo consenso.

Inoltre, l'art. 601 del D. Lgs. 297 del 16.4.1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) precisa che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2.



Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Le disposizioni sopra richiamate rappresentano strumento indiretto di tutela delle persone in condizione di handicap, la cui assistenza è garantita attraverso il riconoscimento del diritto del familiare/lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio, in un’ottica squisitamente solidaristica.

Se questa è dunque la finalità perseguita dal legislatore, allora è evidente che irrilevante è il momento in cui si manifesta l’esigenza di assistenza (se in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o successivamente) al fine di assecondare tale tipo di mobilità: di conseguenza, la sede idonea a prestare le cure adeguate al familiare disabile potrà essere ottenuta anche in occasione di una eventuale domanda di trasferimento.

Da ciò ne consegue, anche nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in parola, che il lavoratore, familiare di un portatore di handicap, vanta un vero e proprio diritto rispetto alla scelta di una sede il più vicino possibile al familiare da assistere.

Perché il diritto ad assistere il familiare disabile possa avere piena attuazione, è necessario che lo stesso non venga sacrificato in presenza di qualunque confliggente interesse del datore di lavoro, ma solo quando la diversa organizzazione che ne deriverebbe imponga uno sforzo organizzativo che risulterebbe “sproporzionato”, valutazione da effettuarsi in concreto, alla luce delle caratteristiche del datore di lavoro e delle altre esigenze (in questo caso, pubbliche) che egli è chiamato a soddisfare: è per tale ragione che, nell’ambito del lavoro pubblico, la giurisprudenza



ha previsto che il trasferimento sia subordinato all'esistenza di un posto vacante e disponibile.

Venendo alla fattispecie in esame, è provato che la suocera del ricorrente è persona affetta da handicap in condizioni di gravità e che non vi sono altri familiari, oltre al ricorrente in grado di provvedere alle sue esigenze. E, del resto, è sulla base di questi presupposti che l'amministrazione di provenienza ha concesso il nulla osta al trasferimento, domanda formulata con richiesta tempestiva.

Mancando, quindi, la prova della corretta applicazione delle disposizioni di cui al CCNL interpretato alla luce delle disposizioni dell'art 33 della legge 104/1992, la procedura con la quale vi è stata la designazione dei Dirigenti scolastici presso gli istituti che ne erano rimasti privi, deve ritenersi assolutamente illegittima , anche perché in contrasto con le disposizioni di cui all'art 3 L 241/90, siccome immotivata ed, in ordine ai provvedimenti adottati in quanto lesivi dei diritti del lavoratore, Prof. Golfieri, e del disabile.

Conseguentemente, tutti gli atti vanno annullati e/o riformati, con il riconoscimento del diritto del professore Golfieri a vedersi trasferire presso uno degli istituti in porovincia di Latina o di Roma, vacanti e più vicini al domicilio della persona familiare convivente portatrice di handicap.

SUL MAGGIOR NUMERO DI SEDI VACANTI

Con il provvedimento AOODRLA reg. UFF. 0021972 DEL 14.06.2022 l'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio individua i posti disponibili e gli assegnatari degli stessi.

Lo stesso, infatti, dopo aver richiamato la circolare ministeriale AOODGPER REG. UFF. 0022253 del 08.06.2022 che espressamente prevede che nelle operazioni degli



incarichi dirigenziali le SS.LL. terranno in debita considerazione la disciplina di cui alla L. 104/92, precisa inoltre che è possibile procedere alla mobilità interregionale si fino al limite del 60% dei posti disponibili (anziché 30%)

Orbene, con provvedimento del 15.07.2022 AOODRLA Reg. Uff. 000745 veniva – Ufficio scolastico Regionale per il Lazio concedeva l'assenso alla mobilità interregionale in ingresso a 33 dirigenti scolastici individuando, poi, inspiegabilmente, con decreto AOODRLA Reg. decreti 754 del 19.07.2022 e 778 del 25.07.2022 , 121 sede vacanti disponibili, pertanto, non si comprende come da circa 73 sedi disponibili nella Regione Lazio queste si siano ridotte a sole 33.

Peraltro, non è dato comprendere se anche i 32 posti disponibili, siano stati assegnati a persone prive, o meno dei requisiti in precedenza individuati dalla stessa amministrazione che, sembrerebbero, tra l'altro, essere individuati in quelli di cui alla L. 104/1992 personale o per assistenza.

Requisito che, per il Golfieri risulta provato documentalmente e di rilevanza tale che, la Regione Liguria, comunicava parere favorevole alla mobilità in uscita.

Sul punto, in ogni caso, non veniva dato alcun riscontro alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Professo Golfieri per mezzo dei suoi legali.

Ogni più compita difesa, pertanto, veniva preclusa.

Ritiene, quindi, questa difesa di aver dimostrato la sussistenza del *fumus boni iuris* e, dunque, la fondatezza delle doglianze qui lamentate, in ragione dei plurimi vizi che caratterizzano la procedura di mobilità. Con la conseguente richiesta di accoglimento delle conclusioni che saranno sotto rassegnate.

2)PERICULUM IN MORA



La sussistenza del requisito del periculum si ricava dalla ricorrenza di una serie di elementi.

Nel caso di specie, infatti, il pregiudizio lamentato è al tempo stesso imminente e irreparabile. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

- a) Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore.

Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorrente è costretto a rivolgersi alla Magistratura in via d'urgenza poiché – nelle more di un procedimento ordinario – si vedrebbe pregiudicata la possibilità di “rientrare” nella provincia di Latina o Roma per svolgere la sua funzione di caregiver nei confronti della suocera, per effetto della sua illegittima esclusione dalla procedura di mobilità de quo.

Ciò in quanto, come noto, gli incarichi ai dirigenti scolastici vengono assegnati entro il 31 agosto di ogni anno e, pertanto, il pregiudizio è imminente perché: a) i posti ad oggi vacanti saranno certamente occupati entro il 31 agosto prossimo; b) quelli già assegnati in luglio possono (diremmo devono) essere riassegnati entro la medesima data (31 agosto), onde evitare che l'assegnazione diventi definitiva (quantomeno per i prossimi tre anni, che saranno certamente critici stante l'età della suocera disabile).

Per questo, si chiede che in via di urgenza di confermare l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità interregionale e, quindi, della condotta dell'Amministrazione convenuta, al fine di evitare che



il pregiudizio descritto possa determinare un danno irreparabile per la prof. Golfieri.

- b) Il mancato trasferimento arreca pregiudizio alla suocera del prof. Valerio Golfieri, signora Di Mario Jolanda, di anni 86, derivante dall'impossibilità di essere assistita. La lunga distanza, circa 610 km, tra la sede in cui il Golfieri presta servizio e il luogo di residenza dell'assistita, rende difficile, per non dire impossibile, uno spostamento quotidiano.

Detta situazione, reca, ovviamente, grave pregiudizio alla signora Di Mario che si vede privata delle cure quotidiane del genero, al quale risulta fortemente legata essendo, di fatto, l'unico familiare che può prestarle assistenza fisica e morale.

Ricorrono, pertanto, i requisiti di imminenza, gravità ed irreparabilità del danno, per ottenere l'invocata pronuncia.

Per questo, si chiede l'intervento del Giudice in via di urgenza al fine di confermare l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità interregionale e, quindi, della condotta dell'Amministrazione convenuta, al fine di evitare che il pregiudizio descritto possa determinare un danno irreparabile per la prof.ssa Golfieri.

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, il prof. Golfieri, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Genova, Giudice del Lavoro, visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza l'udienza di discussione accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

- A) Previa sospensione del procedimento, disporsi ogni più utile provvedimento al fine di non pregiudicare i diritti del ricorrente e, nel merito accertare e dichiarare il diritto di precedenza ex art. 33, cc. 3 e 5 della L. n. 104/1992 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2022/2022, secondo l'ordine di precedenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e nell'ambito territoriale prescelto, ordinando al Ministero convenuto di provvedervi;
- B) il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.
- C) spese rifuse

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Premesso ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO

1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori dirigenti scolastici indicati nella Graduatoria di merito giusta decreto del Ministero dell'Istruzione 986 del 06 agosto 2020 elenchi adottati dal MIUR e dai relativi Uffici, nonché i dirigenti a cui è stata concessa la mobilità in entrata nella Regione Lazio giusta decreto AOODRLA REGSITRO DECRETI R. 0000745 del 15.07.2022, l' Ufficio Regionale per il Lazio



2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;

3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge.

4) che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti e alla controinteressata individuata nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i dirigenti scolastici – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria di merito ex decreto del Ministero dell'Istruzione 986 del 06 agosto 2020 nonché i dirigenti a cui è stata concessa la mobilità in entrata nella Regione Lazio giusta decreto AOODRLA REGISTRO DECRETI R. 0000745 del 15.07.2022, l'Ufficio Regionale per il Lazio in particolare nonchè tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della prof. Golfieri – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria



innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i dirigenti scolastici – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria di merito ex giusta decreto del Ministero dell'Istruzione 986 del 06 agosto 2020 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della prof.Golfieri – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente”; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza; f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web.

IN VIA ISTRUTTORIA

In caso di contestazione, si chiede ammettersi: prova testimoniale e, a tal fine, si indica, quale sommario informatore, in prova diretta sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 5 sulla narrativa in fatto, oltre che in prova caso di contestazione, la signora Daniela Grossi.

Si produce in allegato:

- 1) Graduatoria concorso e relativo decreto del Ministero dell'Istruzione 986 del 06.08.2020
- 2) Contratto individuale di lavoro;



- 3) Richiesta applicazione benefici L. n. 104/1992 per Jolanda Di Mario del
01.10.2022
- 4) Accertamento sanitario INPS della sig.ra Jolanda Di Mario
- 5) Domanda di mobilità USR Liguria (in uscita) e domanda mobilità Lazio
(in entrata)
- 6) Ufficio Regionale per la Liguria nota n° 6366 del 27.06.2022 di assenso
- 7) Decreto pensionamenti Lazio del 10.06.2022
- 8) Circolare del Ministero dell'Istruzione 22253.08 del 08.06.2022
- 9) Circolare del Ministero dell'Istruzione Ufficio Regionale Lazio 21972 del
14.06.2022 con allegato sedi vacanti 2022/2023.
- 10) Circolare Ministero dell'Istruzione n° 25442 del 04.07.2022
- 11) Decreto Ministero dell'Istruzione- Ufficio Regionale per il Lazio n° 745
del 15.07.2022
- 12) Decreto Ministero dell'Istruzione- Ufficio Regionale per il Lazio n°754
del 19.07.2022 e 767 del 21.07.2022
- 13) Decreto Ministero dell'Istruzione- Ufficio Regionale per il Lazio n°778
del 25.07.2022
- 14) decreto pensionamenti 798 del 28.07.2022
- 15) CCNL per il personale dirigente Area V
- 16) Istanza di accesso agli atti
- 17) Stato di famiglia



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile. Pertanto, l'importo del contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Data del deposito

Avvocato Liliana L'Aurora

Avvocato Fabio De Felice

